



## **Promemoria sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna**

### **1. Principi**

Se i requisiti seguenti sono rispettati, il Cantone sostiene le misure volte al miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Queste misure servono a creare condizioni d'abitazione sane per persone in condizioni finanziarie modeste.

I contributi vengono versati per edifici semplici, adeguati ed economici. Vengono sostenuti in particolare i risanamenti d'abitazioni per famiglie con figli.

### **2. Condizioni finanziarie**

L'aiuto finanziario viene versato a persone:

- il cui reddito imponibile secondo l'imposta federale diretta non supera l'importo di 50 000 franchi. Per ogni figlio minorenni o maggiorenne in formazione il limite aumenta di 2500 franchi.
- la cui sostanza, dopo deduzione dei debiti comprovati (= sostanza netta), non supera l'importo di 144 000 franchi. Per ogni figlio minorenni o maggiorenne in formazione il limite aumenta di 16 900 franchi.
- per le quali l'onere dopo il miglioramento risulta sostenibile in rapporto al reddito.

### **3. Provvedimenti aventi diritto a contributi**

- Rinnovo dello spazio abitativo
- Realizzazione di spazio abitativo supplementare
- Creazione di spazio abitativo in edifici inutilizzati
- Aggiunta di installazioni sanitarie ed elettriche
- Costruzione di edifici sostitutivi, se il risanamento risulta più costoso
- Realizzazione di nuove abitazioni
- Acquisto di abitazioni

### **4. Requisiti edilizi**

- Il miglioramento delle condizioni d'abitazione deve essere adeguato alle necessità delle persone che abitano nell'edificio.
- In caso di risanamenti completi sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza concernente l'area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici (RS 843.142.3). Per le costruzioni nuove queste disposizioni dell'ordinanza sono vincolanti.
- Inoltre vigono i requisiti edilizi conformemente all'allegato alle disposizioni di attuazione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna (CSC 950.270).

## **5. Costi di costruzione**

- I limiti dei costi di costruzione corrispondono a quelli dell'allegato alle disposizioni di attuazione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna (CSC 950.270).
- Per risanamenti che comportano costi inferiori a 50 000 franchi, di regola non vengono versati aiuti finanziari.

## **6. Lavori non aventi diritto a contributi**

- Risanamenti di abitazioni che non si trovano nella zona collinare o nella regione di montagna conformemente alla delimitazione standard del catasto federale della produzione agricola.
- Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria.
- Lavori già in fase di realizzazione o conclusi.
- Acquisto di edifici abitativi, se l'acquisto è già stato iscritto nel registro fondiario.
- Progetti di costruzione per i quali l'onere finanziario per il richiedente, tenendo conto del sostegno previsto, non si trova in un rapporto adeguato con il reddito netto computabile.

## **7. Conservazione della destinazione, obbligo di rimborso**

Per le richieste di rimborso esiste un diritto di pegno legale che va iscritto nel registro fondiario. Questo diritto di pegno è subordinato agli altri oneri iscritti.

Per 20 anni vige un obbligo di rimborso in caso di sottrazione alla destinazione o di trapasso di proprietà con utile. Quest'obbligo viene menzionato nel registro fondiario.

## **8. Procedura**

- Il modulo per la domanda di contributi può essere richiesto all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG), Ringstrasse 10, 7001 Coira (tel.: 081 257 24 32) o scaricato da [www.alg.gr.ch](http://www.alg.gr.ch). La domanda va inoltrata all'UAG tramite il modulo corrispondente.
- Dopo l'esame della domanda, l'UAG concorda con il richiedente un appuntamento per una visita e per un colloquio. La decisione e l'ulteriore elaborazione della domanda vengono comunicate per iscritto con decisione di preavviso.

Coira, 21 settembre 2021

Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione